

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA**

**GIUDICE DEL LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**con istanza di notificazione per pubblici proclami**

**DILLUVIO LUIGI**, c.f. DLLLGU98E13F061W, nato a Mazara Del Vallo (TP) il 13 maggio 1998 e residente in Campobello di Mazara (TP), via Giuseppe Nuccio n. 7, TF, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Marra, (c.f. MRRNNN71A28E974), del foro di Marsala, con studio in Marsala, via Dello Sbarco n.60, fax 0923719798, elettivamente dom.to presso il domicilio digitale pec [avvantoinomarra@pec.ordoineavvocatimarsala.it](mailto:avvantoinomarra@pec.ordoineavvocatimarsala.it), per procura allegata ex art 83 cpc;

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro protempore con sede in Roma, in viale Trastevere, n. 76/A, cap 00153, C.F. 80185250588;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, in persona del l.r. pro tempore, Via Forte Marghera, 191, cap 30173 Venezia-Mestre, C.F. 80015150271;

AMBITO TERRITORIALE DI VERONA, in persona del Dirigente p.t., viale Caduti del Lavoro 3, cap 37124, Verona, C.F. 80015150271;

ISTITUTO COMPRENSIVO VR 10-11 BORGO ROMA, con sede in Verona, via Udine n.3, cap 37100, istituto capofila;

rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, sita in P.za San Marco, 63, 30124 Venezia VE, con notifica PEC al seguente indirizzo: [ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it);

RESISTENTI

NEI CONFRONTI



di tutti i soggetti inseriti nella terza fascia della graduatoria d'istituto del personale ATA - profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico, pubblicate dall'Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO VR 10-11 BORGO ROMA, valide per il triennio 2024/2027 (cod. istituto **VRIC88200X**).

litisconsorti resistenti

**Oggetto:** attribuzione del punteggio per il servizio civile, nella graduatoria del personale ATA profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico.

premesso in fatto:

1. In data 25/06/2024 il ricorrente presentava domanda di ammissione nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA – del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico) valide per il triennio 2024/27, con indicazione dell'istituto scolastico capofila: ISTITUTO COMPRENSIVO VR 10-11 BORGO ROMA, con sede in Verona, via Udine n.3, cap 37100, (cfr. allegato n.1, domanda prot. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.13292308);
2. le graduatorie venivano pubblicate in data 13/8/2024 sul sito internet della istituzione scolastica capofila VRIC88200X-IC VR 10-11 Borgo Roma;
3. Poiché il ricorrente aveva indicato nella domanda, tra gli altri, il titolo di servizio costituito dal servizio civile, prestato dal 30 aprile 2021 al 29 aprile 2022 presso la UILDM sede di Mazara del Vallo (TP) via Madonie n. 9, emergeva chiaro un errore di valutazione del titolo da parte della P.a. in intestazione.
4. Invero, tale servizio non era stato adeguatamente riconosciuto ai fini del punteggio nelle graduatorie provvisorie A.T.A. pubblicate in data 13/08/2024 essendosi posizionato il ricorrente al n.756 con totale punteggio 14,25 quale ASSISTENTE AMMINISTRATIVO , nonchè al n.1196 quale COLLABORATORE SCOLASTICO con punteggio 10,42 (mentre non è presente la graduatoria quale assistente tecnico). Nelle graduatorie definitive, consultabili in via riservata dal portale <https://www.istruzione.it/accesso-sidi/>, la posizione veniva modificata in n. 751 quale assistente amministrativo e n. 1192 collaboratore scolastico;



continuava invece a non comparire nella graduatoria definitiva della scuola capofila in epigrafe indicata (codice VRIC88200X), per il profilo assistente tecnico.

5. in data 2/9/2024 il ricorrente formulava le sue osservazioni con ricorso amministrativo, lamentando l'errato punteggio per il servizio civile prestato (pari a punti n.6 invece che 0,6 per anno, nonché la mancata attribuzione della riserva per legge prevista in favore di coloro che hanno prestato tale servizio), che venivano respinte con la nota di risposta pervenuta al difensore in data 20/9/2024, negando il punteggio di sei punti l'anno e confermando quello di 0,6 a per anno, per il disposto del Dm 89/2024 all A), mentre per il suddetto diritto alla riserva dei posti del 15% la detta Istituzione scolastica rispondeva che per le graduatorie di terza fascia ATA non è previsto l'assolvimento degli obblighi ex L 68/99.

6. L'assunto della P.a. è palesemente illegittimo e risulta pregiudizievole per il ricorrente che, avendo svolto il servizio civile universale non in costanza di rapporto si vede gravemente penalizzato nella composizione delle graduatorie in questione.

Pertanto, è interesse del ricorrente adire codesto On.le Tribunale per i seguenti motivi in

## D I R I T T O

### **I) Giurisdizione del giudice ordinario e competenza territoriale del Giudice adito.**

In via preliminare, va evidenziato che la presente controversia è devoluta alla cognizione del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi, in quanto involge una pretesa di accertamento in ordine ad una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo costituitosi in capo al ricorrente in virtù di disposizioni normative, di rango primario e secondario, di cui si chiede l'applicazione.

Orbene, costituisce ormai ius receptum che il corretto riparto di giurisdizione in questa materia vada individuato in ragione della tipologia di pretesa azionata. Secondo giurisprudenza costante ed ormai consolidata, infatti, «Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la



richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario» (cfr. da ultimo, Cass. civ., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 5 febbraio 2018, n. 2722; Cons. Stato Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 968).

Ne deriva che se la pretesa ha ad oggetto la conformità della legge degli atti di gestione della graduatoria, come nel caso di specie, vengono necessariamente in rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

In altri e più chiari termini, occorre considerare la natura giuridica delle selezioni di cui è causa, che non sono affatto inquadrabili nell'alveo delle procedure concorsuali e, pertanto, non rientrano nella riserva di cui all'art. 63, co. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Al Giudice Ordinario appartiene la tutela della pretesa all'inserimento ed alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha per oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Ciò detto, appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti la pretesa all'assunzione di personale a.t.a. (amministrativo, tecnico, ausiliare), in quanto implicante il mero controllo della gestione di una graduatoria già approvata e formata.

Fatta questa breve premessa in tema di giurisdizione, in punto di competenza territoriale si evidenzia che la disposizione di cui all'art. 413 c.p.c., comma 5, secondo la quale competente per territorio nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è il Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il



dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto, va interpretata nel senso che, nel caso in cui non vi sia stato un pregresso rapporto di lavoro con l'istituzione scolastica, il foro verrà individuato in ragione della sede periferica del Ministero, ossia considerando l'ubicazione della scuola di cui si contesta l'atto ovvero la condotta.

**2) Il servizio civile universale; in punteggio da attribuire; la riserva del 15% ex decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21giugno 2023, n. 74.**

Come noto, infatti, l'ordinamento scolastico prevede la piena valutabilità del servizio militare o equipollente ovvero del servizio civile ai fini della carriera. In tal senso l'art. 485 co 7 del d.lgs 16.04.1994 n. 297 statuisce espressamente che "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

La suddetta norma non delimita in alcun modo il campo di applicazione oggettivo della disposizione, valorizzando così l'espletamento degli obblighi di leva nell'accesso all'impiego ovvero nella progressione professionale del personale docente, al pari di quanto avviene per il personale amministrativo (ATA) ai sensi dell'art. 569, co. 3.

Il D. Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

L'art. 13 del D.Lgs. 40/2017 stabilisce che il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche.



La Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 9256 del 18.03.2021 ha chiarito che il servizio civile universale è valutabile come "servizio prestato presso enti pubblici" nelle graduatorie del personale ATA.

La giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, Sentenza N.5031 del 2023, nonché la Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 1658-2024 del 26.04.24), ha affermato l'orientamento secondo cui è errata l'impostazione ministeriale circa la valutabilità del servizio militare di leva (**e del servizio civile**) prestato non in costanza di rapporto di impiego con un punteggio (0,60 punti) ben inferiore a quello (**6 punti**) che invece va attribuito

La giurisprudenza di legittimità ha già più volte statuito sul punto, dando così luogo ad un orientamento che può dirsi consolidato, interpretando estensivamente la disposizione del Codice dell'Ordinamento Militare (preceduta peraltro da disposizione avente simile tenore, come osservato nelle pronunce).

Molto chiara è sul punto Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 5679 del 02/03/2020, Rv. 657513 – 02 che così ha motivato: "secondo l'art. 485, co. 7, d. Lgs. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»; l'art. 2050 del d. Lgs. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce poi, al comma 1 che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» ed al comma 2 che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»; secondo il Ministero dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dall'art. 6, co. 2 del D.M. 44/2001, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina»; tale interpretazione non è corretta; non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le



graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge; piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)”.

Nello stesso senso si vedano: Cass. Sez. L, Ordinanza n. 41894 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 36354 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 35380 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 34688 del 2021; Cass. Sez. L; Sez. L, Ordinanza n. 33151 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15467 del 2021; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15127 del 2021.

Alla luce delle suddette pronunce, discende la necessità di disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare contenuta nei decreti ministeriali di settore (D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, D. M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021\_e



SPECIALMENTE IL DM 89/2024 ) e tutti gli atti collegati nella parte in cui prevedono che "il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali", in quanto contrastano con la norma primaria laddove questa stabilisce, all'art. 485 del D. Lgs. n. 197 del 1994, il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio "valido a tutti gli effetti". Parte ricorrente ha pertanto diritto al riconoscimento del punteggio previsto dalla normativa di settore, con attribuzione di "punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni", per lo svolgimento del servizio civile prestato dopo il conseguimento del titolo di studio previsto per l'accesso alle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto e alla rettifica del minor punteggio attribuitogli, con rideterminazione della posizione del ricorrente nelle graduatorie del personale ATA.

Pertanto, va attribuito il punteggio pari a 19,65 nella graduatoria per il profilo di assistente amministrativo , nonché il punteggio 15,82 nella graduatoria per il profilo collaboratore scolastico e adeguato punteggio nella graduatoria per assistente tecnico.

- **La riserva dei posti del 15%.**
- Il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, (art 1 comma 9 bis), ha introdotto una riserva di posti pari al 15% a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.
- Questa misura ha lo scopo di valorizzare il Servizio Civile Universale in Italia, offrendo una forma di premialità specifica.
- La norma in esame prevede espressamente che " a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione





ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei".

Pertanto, il ricorrente doveva essere inserito con diritto alla riserva dei posti del 15% espressamente prevista dalla legge.

\*\*\*

- Infine, in considerazione degli innumerevoli precedenti di legittimità e di merito e che le controparti non hanno inteso accogliere in via bonaria la richiesta di rettifica, se ne chiede la condanna al pagamento delle spese legali.

Ragion per cui, in base a quanto fin qui dedotto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, formula le seguenti conclusioni: voglia

Il Tribunale di Verona- G.L.

previa fissazione dell'udienza di discussione a trattazione scritta o da remoto e per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 415 c.p.c., autorizzando il ricorrente ad integrare il contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del M.I.M., mediante notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 cpc o in base al disposto dell'art. 150 cpc e accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti sei, per il servizio civile svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di



circolo e di Istituto di terza fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto scolastico in epigrafe indicato, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirgli:

punti 19,65 nella graduatoria per il profilo di assistente amministrativo , nonché il punti 15,82 nella graduatoria per il profilo collaboratore scolastico e adeguato punteggio nella graduatoria per assistente tecnico.

attribuire comunque quei diversi punteggi ritenuti corretti;

- riconoscere inoltre il diritto a partecipare alla riserva dei posti del 15% quale soggetto che ha prestato il servizio civile universale;
- per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito e comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie III fascia di circolo e di istituto per il personale ATA, profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico valide per il triennio 2021/2024, applicando anche i punteggi alla riserva dei posti del 15% in favore del ricorrente;
- Con vittoria di spese e competenze di lite.

Il valore del presente procedimento è indeterminabile.

Si allegano:

1. Domanda di aggiornamento delle graduatorie ATA III fascia;
2. Attestato servizio civile;
3. Titolo di studio;
4. ricorso amministrativo- osservazioni;
5. risposta al ricorso nota del 20/9/2024
6. graduatorie provvisorie e stralcio definitive
7. procura



8. ricevuta c.u.

Verona 7/10/2024

Avv. Antonino Marra

